Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 69

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 12 marzo 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1974

1975

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **871**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 62, relativo alla facoltà di ingegneria, è abrogato e sostituito dal seguente:

a) laurea in ingegneria mineraria;
b) laurea in ingegneria civile (sezioni edile, idraulica, trasporti);
c) laurea in ingegneria meccanica;
d) laurea in ingegneria elettrotecnica;
e) laurea in ingegneria chimica.

Dopo l'art. 65, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il nuovo art. 66.

Art. 66. — Il corso di laurea in ingegneria elettrotecnica comprende i seguenti insegnamenti:

BIENNIO PROPEDEUTICO

1° *Anno*:

Analisi matematica I;
Geometria I;
Fisica I;
Chimica;
Disegno.

2° *Anno*:

Analisi matematica II;
Meccanica razionale;
Fisica II;
Disegno II (meccanico);
Calcolo numerico.

TRIENNIO DI APPLICAZIONE

Scienza delle costruzioni;
Meccanica applicata alle macchine;
Fisica tecnica;
Elettrotecnica;
Idraulica;
Misure elettriche;
Macchine;
Macchine elettriche;
Impianti elettrici;
Elettronica applicata;
Economia ed organizzazione aziendale;
Analisi dei sistemi;
Complementi di elettrotecnica;
Controlli automatici;
Telecomunicazioni;
Un gruppo di materie a scelta fra quelle elencate all'art. 69.

Art. 69. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari dei vari corsi di laurea della facoltà di ingegneria sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

Trasmissione dell'energia;

Materiali per l'elettrotecnica;

Controlli automatici II;

Misure e strumentazioni automatiche;

Tecniche dei controlli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 154

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **872.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 12, relativo alle modalità per gli esami di laurea, è abrogato e sostituito dal seguente:

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta su argomento attinente ad una disciplina insegnata nella facoltà e nella discussione di una tesi orale su argomento non affine, per la materia e per l'oggetto, all'argomento della dissertazione scritta.

Qualora la dissertazione scritta riguardi una materia non strettamente giuridica l'argomento della tesi orale dovrà essere inerente ad una materia di indole strettamente giuridica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 161

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **873.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 96 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

Neurofisiopatologia;
Malattie dell'apparato cardiovascolare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 153

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1975, n. 43.

Riunione in ufficio unico dei sedici uffici di conciliazione del comune di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Palermo del 26 febbraio 1973, n. 15, divenuta esecutiva nei modi di legge, con la quale si chiede che i sedici uffici di conciliazione esistenti in Palermo siano riuniti in unico ufficio con giurisdizione su tutto il territorio del comune medesimo;

Uditi i pareri favorevoli del presidente della corte di appello di Palermo e del procuratore generale presso la corte stessa;

Visti gli articoli 20 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261 e 1 del relativo regolamento approvato con regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

I sedici uffici di conciliazione del comune di Palermo sono riuniti in unico ufficio con giurisdizione su tutto il territorio del comune medesimo.

Il presente decreto entrerà in vigore nel trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1975

LEONE

REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 152

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1975.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Calabria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Calabria;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dello evento atmosferico indicato a fianco delle sottoelencate provincie ai fini dell'applicazione delle provvidenze di pronto intervento e creditizie previste dagli articoli 3 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Cosenza - Catanzaro: violentissimo ciclone dei giorni 30 e 31 dicembre 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1975

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(1949)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1975.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per una strada in provincia di Cremona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Cremona in data 5 settembre 1974 tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale n. 42 « Villanova-Rivarolo del Re », tratto compreso fra il km 0,000 e il km 3,760;

Vista la relazione del genio civile di Cremona in data 6 novembre 1974, n. 5223;

Vista la relazione tecnica dell'ispettorato generale circolazione e traffico, con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta della amministrazione provinciale di Cremona;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « strada con diritto di precedenza » la strada provinciale n. 42 « Villanova-Rivarolo del Re », con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali, ed altre strade provinciali che conservino il diritto di precedenza, il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Cremona fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti, il segnale « dare precedenza » oppure, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop ». Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza », integrato da un pannello rettangolare superiore, con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale, e la parola « stop », ove il segnale installato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare IGCT n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*), i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza », giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di « identificazione strade » di cui alla fig. 102-C del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente striscie discontinue di mezzeria nei tratti normali, striscie affiancate, continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare IGCT n. 13460 dell'11 settembre 1966).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni intersezione, lungo la strada a precedenza, e fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(1907)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1975.

Approvazione di una clausola particolare per l'adeguamento facoltativo delle prestazioni assicurate, sino ad un massimo annuo del 6 % al termine di ogni biennio, da applicarsi alla tariffa temporanea per il caso di morte, a premio annuo ed a capitale costante, presentata dalla S.p.a. S.A.I. - Società assicuratrice industriale, in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni S.A.I. - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una clausola particolare per l'adeguamento facoltativo delle prestazioni assicurate, sino ad un massimo del 6% annuo al termine di ogni biennio, da applicarsi alla tariffa temporanea per il caso di morte, a premio annuo ed a capitale costante;

Vista la relazione tecnica relativa e la clausola particolare allegate alla predetta domanda;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la clausola particolare per l'adeguamento facoltativo delle prestazioni assicurate, sino ad un massimo del 6% annuo al termine di ogni biennio, da applicarsi alla tariffa temporanea per il caso di morte, a premio annuo ed a capitale costante, presentata dalla società per azioni S.A.I. - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino.

Roma, addì 10 febbraio 1975

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(1905)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1975.

Trasferimento della dipendenza del vice consolato di 2ª categoria in Cotonou (Dahomey) dall'ambasciata in Abidjan (Costa d'Avorio) a quella di Accra (Ghana).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

Il vice consolato di 2ª categoria in Cotonou (Dahomey) attualmente dipendente dall'ambasciata in Abidjan (Costa d'Avorio), è posto alle dipendenze dell'ambasciata in Accra (Ghana).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1975

p. *Il Ministro*: CATTANEI

(1770)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1975.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Fossano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Fossano, con sede in Fossano (Cuneo), approvato con decreto ministeriale del 17 giugno 1969 e modificato con decreto ministeriale del 30 dicembre 1970;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 26 aprile 1973 e 13 luglio 1973;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 23 dicembre 1974;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 40, 47 e 48 dello statuto della Cassa di risparmio di Fossano, con sede in Fossano (Cuneo), in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1975

Il Ministro: COLOMBO

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO

Obbligazione chirografaria di un solo nominativo - Limite di fido

Art. 40. — La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti di importo: 10% e 5% del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Limiti di investimento per operazioni a lunga durata

Art. 47. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 38: complessivamente 21% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 38: complessivamente 7% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 1% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazione di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 6% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'organo di vigilanza;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 38 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *s*) dell'art. 38, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100% del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 40 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'organo di vigilanza per quanto concerne le operazioni di cui alla lettera *d*).

Nei suindicati massimali globali vanno inoltre comprese anche le operazioni con scadenza oltre il breve termine effettuabili ai sensi di leggi speciali in deroga a norme di statuto il cui ammontare complessivo andrà contenuto nei limiti di che alle precedenti lettere *a*), *b*) ed *e*) secondo la specie delle garanzie che assistono le operazioni stesse.

Sovvenzioni su pegno di cose mobili

Art. 48. — La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita di pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita e di deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(1897)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1975.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per una strada in provincia di Bergamo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Bergamo in data 9 dicembre 1974, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale n. 183 « Industriale dell'Isola », 1° tronco;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Bergamo;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata strada con diritto di precedenza, la strada provinciale n. 183 « Industriale dell'Isola », 1° tronco, con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Bergamo fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » o, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop »). Detti segnali devono essere preceduti a distanza opportuna da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere

su fondo bianco, contenente l'indicazione della distanza in metri che separa il presegnale dal segnale, e la parola « stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare IGCT numero 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*), i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-C del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente striscie discontinue di mezzeria nei tratti normali, striscie affiancate, continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi, ed intersezioni (vedi circolare IGCT n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni intersezione lungo la strada a precedenza, e fuori dei centri abitati deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza », di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(1906)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 28 febbraio 1975.

Proroga della gestione commissariale del comune di Cisternino.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 novembre 1974 è stato sciolto il consiglio comunale di Cisternino ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il direttore di sezione dott. Ezio Panarese.

Nel corso della gestione il commissario straordinario ha curato importanti adempimenti amministrativi ed ha avviato a soluzione numerosi problemi di carattere urgente.

Si rende, peraltro, opportuno che l'opera iniziata dal commissario sia proseguita per consentire il sollecito perfezionamento delle procedure necessarie per la realizzazione di opere pubbliche nonchè per portare a termine altri provvedimenti che interessano i vari settori della civica azienda.

In conseguenza di quanto sopra, con decreto prefettizio in data odierna, si è provveduto a prorogare la gestione suddetta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Brindisi, addì 28 febbraio 1975

Il prefetto: CARNEGLIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 novembre 1974, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Cisternino e nominato commissario straordinario, per la provvisoria amministrazione del comune, il direttore di sezione dott. Ezio Panarese;

Considerato che, venuto a scadere il termine stabilito per la durata delle gestioni straordinarie dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, si rende necessario, per i motivi amministrativi esposti nella relazione illustrativa allegata al presente decreto, prorogare la ridetta gestione commissariale;

Viste le norme sopracitate e l'art. 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Cisternino affidata al direttore di sezione dott. Ezio Panarese è prorogata, a termini di legge, per i motivi di cui alle premesse.

Brindisi, addì 28 febbraio 1975

Il prefetto: CARNEGLIA

(1952)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 1° marzo 1975.

Proroga della gestione commissariale del comune di Buccino.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 1974 è stato sciolto il consiglio comunale di Buccino ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il dott. Leopoldo Di Mattia.

Alla scadenza del periodo prescritto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, appare necessario, per il buon andamento della civica azienda, che l'amministrazione straordinaria venga prorogata.

Il commissario straordinario, infatti, sta curando l'attuazione di un complesso di indifferibili provvedimenti amministrativi e di importanti opere pubbliche ed il riammodernamento dei vari servizi, per cui la cessazione dell'attuale gestione sarebbe pregiudizievole per gli interessi dell'amministrazione civica.

Si è, pertanto, provveduto, con decreto prefettizio in data odierna, a prorogare la gestione commissariale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Salerno, addì 1° marzo 1975

Il prefetto: GRECO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 novembre 1974 con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Buccino e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il dott. Leopoldo Di Mattia;

Rilevato che, venuto a scadere il termine stabilito dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario prorogare la gestione commissariale, allo scopo di consentire al commissario straordinario di portare a termine la risoluzione di problemi indifferibili per la vita del comune;

Visto l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni e l'art. 10 del testo unico 16 marzo 1960;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Buccino, affidata al dott. Leopoldo Di Mattia con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 novembre 1974, è prorogata a termini di legge.

Salerno, addì 1° marzo 1975

Il prefetto: GRECO

(1951)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1975, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 336, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 31 ottobre 1969 dal signor Tonel Attilio, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 6633-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1999)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1975, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 333, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 5 gennaio 1970 dalla signora Peternel Julija in Likar, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 5841-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2000)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1975, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 338, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 23 ottobre 1969 dal signor Hrovatin Aleksander, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 6140-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2001)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 104, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 7 gennaio 1970 dalla signora Zuppini Anna in Bizjak, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 6958-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2008)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 32, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 30 settembre 1969 dai signori Gilodi Mario e Gilodi Serafino, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 8470/*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2003)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 93, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 5 gennaio 1970 dalla signora Laharnar Ivana nata Peternel, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 0353-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2004)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 98, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 28 ottobre 1969 dalla signora Kleva Marija nata Kaligaric, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 6501-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2005)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 99, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 4 maggio 1970 dal sig. Kuftic Ivan, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 6295-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2006)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 103, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 23 giugno 1969 dalla sig.ra Frausin Bruna in Gasperini, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 0511-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2007)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 106, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 10 ottobre 1969 dal signor Trpin Antonio, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 6657-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2009)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 105, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 13 dicembre 1969 dalla signora Medizza Maria, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 6894-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2010)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 64, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 5 dicembre 1969 dalla signora Jeromela Ana, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 5515-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2011)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 35, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 24 novembre 1969 dalla signora Svara Marija, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 6922-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2002)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 45

Media dei titoli del 6 marzo 1975

Rendita 5 % 1935	97,225
Redimibile 3,50 % 1934	99,925
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,250
» 5 % (Ricostruzione)	96,825
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,475
» 5 % (Città di Trieste)	92,975
» 5 % (Beni esteri)	90,700
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,075
» 5,50 % » » 1968-83	81,750
» 5,50 % » » 1969-84	82,675
» 6 % » » 1970-85	84,750
» 6 % » » 1971-86	84,450
» 6 % » » 1972-87	83,400
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	99,450
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,175
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	91,475
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,350
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,725
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,225
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,700
» poliennali 7 % 1978	96,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 marzo 1975

Dollaro USA	628,85
Dollaro canadese	630,25
Franco svizzero	258,245
Corona danese	116,30
Corona norvegese	129,045
Corona svedese	161,575
Fiorino olandese	268,015
Franco belga	18,494
Franco francese	151,125
Lira sterlina	1527,975
Marco germanico	273,965
Scellino austriaco	38,61
Escudo portoghese	26,345
Peseta spagnola	11,332
Yen giapponese	2,209

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1974, registro n. 80 Istruzione, foglio n. 208, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 2 luglio 1971 dal prof. Sorrentino Michele avverso il decreto ministeriale 10 dicembre 1970 in punto di decorrenza agli effetti economici della retrodatazione della nomina concessa ai sensi della legge 27 febbraio 1963, n. 266.

(1761)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Estrazione delle serie di obbligazioni relative ai prestiti « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » « 6 % 1967-1987 », « 6 % 1968-1988 », « 6 % 1969-1989 », « 7 % 1970-1990 a premi », « 7 % 1971-1986 », « 7 % 1972-1987 », « 7 % 1973-1988 » e « 8 % 1974-1984 ».

Si informano i portatori delle obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » « 6% 1967-1987 » (1ª e 2ª tranche), « 6% 1968-1988 » (1ª, 2ª e 3ª tranche), « 6% 1969-1989 » (1ª tranche), « 7% 1970-1990 a premi » (1ª, 2ª e 3ª tranche), « 7% 1971-1986 » (1ª, 2ª e ultima tranche), « 7% 1972-1987 » (1ª e 2ª tranche), « 7% 1973-1988 » e « 8% 1974-1984 », che il giorno 20 maggio 1975, alle ore 9,30, presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria in Roma - Piazza della Croce Rossa n. 1, saranno effettuate pubblicamente, in base ai relativi piani di ammortamento, le estrazioni a sorte della serie di obbligazioni, da rimborsare il 1° luglio 1975, come di seguito indicato:

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 6% 1967-1987 »:

1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 4 serie intere, per complessive L. 4.000.000.000;

2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 2 serie intere, per complessive L. 2.000.000.000.

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 6% 1968-1988 »:

1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 4 serie intere, per complessive L. 4.000.000.000;

2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 4 serie intere, per complessive L. 4.000.000.000;

3ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 4 serie intere, per complessive L. 4.000.000.000.

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 6% 1969-1989 »:

1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 8 serie intere, per complessive L. 8.000.000.000.

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 7% 1970-1990 a premi »:

1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie intere, per complessive L. 3.000.000.000;

2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 2 serie intere, per complessive L. 2.000.000.000;

3ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie intere, per complessive L. 3.000.000.000.

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 7% 1971-1986 »:

1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 10 serie intere, per complessive L. 5.000.000.000;

2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 12 serie intere, per complessive L. 6.000.000.000;

ultima tranche:

Estrazione a sorte di n. 15 serie intere, per complessive L. 7.500.000.000.

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 7% 1972-1987 »:

1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n 9 serie intere, per complessive L. 4.500.000.000;

2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 21 serie intere, per complessive L. 10.500.000.000.

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 7% 1973-1988 »:

Estrazione a sorte di n. 11 serie intere, per complessive L. 11.000.000.000.

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 8% 1974-1984 »:

Estrazione a sorte di n. 5 serie intere, per complessive L. 5.000.000.000.

(2145)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1975, registro n. 2 Industria, foglio n. 216, è stato accolto il ricorso presentato il 2 febbraio 1973 dalla S.p.a. Magazzini Standa, in Milano, via Celestino IV n. 6, avverso il provvedimento del prefetto di Bari 7 maggio 1969 a seguito del « silenzio-rigetto » determinatosi per effetto della mancata decisione da parte del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato del ricorso gerarchico proposto dalla predetta società contro il provvedimento prefettizio sopracitato con il quale era stata negata alla medesima l'autorizzazione all'apertura di un esercizio della grande distribuzione in Bari, via Japigia.

(1841)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1975, registro n. 2 Industria, foglio n. 215, è stato accolto il ricorso presentato il 30 gennaio 1973 dalla S.p.a. Magazzini Gamma distribuzione italiana, con sede in Monza e direzione in Milano, via S. Sofia n. 18, alla quale è ora subentrata la società Multi Market S.r.l. con sede legale in Corsico, avverso il provvedimento del prefetto di Venezia 7 settembre 1968 a seguito del « silenzio-rigetto » determinatosi per effetto della mancata decisione da parte del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato del ricorso gerarchico proposto dalla predetta società contro il provvedimento prefettizio sopracitato con il quale era stata negata alla medesima l'autorizzazione all'apertura di un esercizio della grande distribuzione in Mestre.

(1839)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1975, registro n. 2 Industria, foglio n. 217, è stato accolto il ricorso presentato il 30 gennaio 1973 dalla S.p.a. Magazzini Gamma distribuzione italiana, con sede in Monza e direzione in Milano, via S. Sofia n. 18, alla quale è ora subentrata la società Multi Market S.r.l. con sede legale in Corsico, avverso il provvedimento del prefetto di Roma 15 giugno 1971 a seguito del « silenzio-rigetto » determinatosi per effetto della mancata decisione da parte del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato del ricorso gerarchico proposto dalla predetta società contro il provvedimento prefettizio sopracitato con il quale era stata negata alla medesima l'autorizzazione all'apertura di un esercizio della grande distribuzione in Roma, via Prenestina, via Tor de Schiavi.

(1840)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1975, registro n. 2 Industria, foglio n. 214, è stato accolto il ricorso presentato il 24 gennaio 1973 dalla S.p.a. Società generale supermercati, con sede legale in Napoli e direzione generale in Pieve Emanuele (Milano), avverso il provvedimento del prefetto di Varese 21 dicembre 1970 a seguito del « silenzio-rigetto » determinatosi per effetto della mancata decisione da parte del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato del ricorso gerarchico proposto dalla predetta società contro il provvedimento prefettizio sopracitato con il quale era stata negata alla medesima l'autorizzazione all'apertura di un esercizio della grande distribuzione in Gallarate, zona via Pegoraro.

(1842)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1975, registro n. 2 Industria, foglio n. 213, è stato accolto il ricorso presentato il 30 gennaio 1973 dalla S.p.a. Magazzini Gamma distribuzione italiana, con sede in Monza e direzione in Milano, via S. Sofia n. 18, alla quale è ora subentrata la società Multi Market S.r.l. con sede legale in Corsico, avverso il provvedimento del prefetto di Bari 7 maggio 1969 a seguito del « silenzio-rigetto » determinatosi per effetto della mancata decisione da parte del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato del ricorso gerarchico proposto dalla predetta società contro il provvedimento prefettizio sopracitato con il quale era stata negata alla medesima l'autorizzazione all'apertura di un esercizio della grande distribuzione in Bari, zona centro.

(1838)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1974, registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 53, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto il 29 luglio 1972 dal sig. Lido Scarselli nei confronti del provvedimento del 26 febbraio 1971 emanato dalla capitaneria di porto di Livorno, con il quale venne negata la concessione di un'area demaniale marittima sita nel comune di Vecchiano.

(1911)

Riconoscimento dell'istituto di microbiologia dell'Università di Catania

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1975 è stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, l'istituto di microbiologia dell'Università di Catania, in Catania, via Androne n. 81.

(1912)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Comacchio

Con delibera della giunta regionale 17 gennaio 1975, n. 46 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna nella seduta del 19 febbraio 1975 con atto prot. n. 609/765) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Comacchio (Ferrara) adottato con deliberazioni del consiglio comunale 30 ottobre 1972, n. 172 e 31 ottobre 1972, n. 174.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 25 febbraio 1975, n. 157, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(1843)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli, integrati da colloquio, per la nomina a posti di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare il quadro *B* della tabella IX riguardante gli ispettori centrali;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358;

Veduto il decreto ministeriale 27 giugno 1973, con il quale si è provveduto alla ripartizione dei posti di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale per l'istruzione elementare, secondaria di primo grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica, professionale ed artistica, per l'educazione fisica e sportiva, per l'edilizia scolastica, per i beni librari e per le antichità e belle arti;

Decreta:

Art. 1.

Per il numero dei posti appresso indicato e con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle materie a fianco di ciascuno specificate, sono indetti i seguenti concorsi per titoli, integrati da colloquio, per la nomina a posti di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale:

Topografia e costruzioni negli istituti tecnici: posti n. 1;

Elettrotecnica generale, misure elettriche e laboratorio negli istituti tecnici: posti n. 1;

Elettronica generale, misure elettroniche e laboratorio negli istituti tecnici: posti n. 1;

Analisi chimica generale e tecnica, complementi di chimica ed elettrochimica e laboratorio negli istituti tecnici: posti n. 1.

I titoli debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Non saranno presi in considerazione titoli conseguiti in epoca successiva a tale data.

Art. 2.

E' ammesso a partecipare ai concorsi il personale di ruolo appartenente ad una delle seguenti categorie che sia in possesso del diploma di laurea e che non abbia superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 65° anno di età:

1) presidi di prima e seconda categoria di istituti e scuole di istruzione secondaria;

2) professori dei ruoli *A* e *B* dei predetti istituti e scuole che abbiano rispettivamente almeno 12 e 14 anni di anzianità complessiva nei rispettivi ruoli;

3) impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione con la qualifica di primo dirigente.

Le anzianità e le qualifiche previste nel presente articolo debbono essere possedute alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta legale, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) la data e luogo di nascita;

b) la laurea di cui sono in possesso, indicando la votazione riportata, la data del rilascio e l'università o l'istituto universitario presso il quale il titolo stesso è stato conseguito;

c) la categorìa del personale di ruolo alla quale appartengono, la qualifica rivestita nonchè l'ufficio o l'istituto presso il quale attualmente prestano servizio;

d) di non essere sottoposti a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati negli articoli 71 e 129 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nè a procedimento disciplinare o penale.

Nelle domande dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. L'aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio o del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I.

La firma dei candidati apposta in calce alle domande deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio dal quale il candidato dipende o del competente provveditore agli studi.

Art. 4.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) copia integrale, in carta legale, dello stato di servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato con l'indicazione *dei giudizi complessivi riportati almeno nell'ultimo quinquennio*; per i primi dirigenti lo stato di servizio sarà allegato d'ufficio. A tal fine gli interessati dovranno allegare alla domanda di partecipazione al concorso una marca da bollo da L. 700;

2) documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, che comprovino il possesso dei titoli che il candidato ritenga utili ai fini del concorso;

3) elenco in duplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti presentati;

4) *curriculum* documentato, in cinque copie, sottoscritto dal candidato, sulla operosità scientifica e culturale, sull'attività e carriera didattica e sull'attività e carriera amministrativa.

I candidati che partecipano a più concorsi possono allegare la richiesta documentazione in originale e le pubblicazioni di cui al seguente art. 5 ad una sola domanda, facendo ad essa riferimento nelle altre, a cui allegheranno copia in carta semplice dei documenti stessi.

Art. 5.

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le eventuali pubblicazioni di carattere scientifico, letterario, filosofico, ecc., in cinque esemplari, da distribuire in cinque distinti plichi, ciascuno dei quali accompagnato da un elenco delle pubblicazioni stesse. I cinque plichi saranno chiusi in un unico pacco o cassa.

Sul pacco o sulla cassa con cui vengono rimesse le pubblicazioni, dovranno essere indicati il cognome e il nome del candidato e stampigliata la dicitura: «Concorso ad un posto di dirigente superiore - Ispettore centrale».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati.

In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Le pubblicazioni si considerano pervenute in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente art. 3. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione delle pubblicazioni e dei documenti.

Art. 6.

Non saranno ammessi ai concorsi i candidati che faranno pervenire le domande oltre il termine di cui al precedente art. 3.

Le pubblicazioni ed i documenti o parti di essi pervenuti al Ministero oltre il termine predetto non saranno valutati.

La data di arrivo delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni che verranno presentati al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Non è consentito alcun riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati precedentemente presentati a qualsiasi titolo ad uffici di questa o di altre amministrazioni.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 7.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi, nominate con decreti ministeriali, saranno composte da tre docenti universitari, da due funzionari della carriera direttiva dell'amministrazione centrale dei quali uno con qualifica non inferiore a dirigente superiore per i servizi amministrativi ed uno con qualifica non inferiore a dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione centrale con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 8.

La valutazione dei candidati sarà effettuata dalle commissioni esaminatrici sulla base di un massimo complessivo di 100 punti dei quali 60 sono assegnati ai titoli e 40 al colloquio integrativo.

Le commissioni medesime stabiliranno preliminarmente i criteri per la valutazione dei titoli degli aspiranti, con determinazione dei relativi coefficienti da fissare in opportune tabelle.

Art. 9.

Il colloquio integrativo, al quale sono ammessi i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato almeno trentadue punti, è diretto ad una adeguata valutazione della personalità del concorrente, con particolare riguardo alla preparazione ed alla attitudine a svolgere le funzioni di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale.

Il colloquio non si intende superato se i concorrenti non abbiano ottenuto la votazione di 32 punti sui 40 a disposizione della commissione.

Al termine di ogni seduta le commissioni formano l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Il colloquio ha luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, nei giorni che saranno all'uopo fissati e di cui sarà data comunicazione ai candidati, nel termine previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i concorrenti debbono essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 10.

Le graduatorie generali di merito dei concorsi saranno formate dalle commissioni giudicatrici secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella votazione complessiva costituita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del voto ottenuto nel colloquio.

In tali graduatorie saranno compresi soltanto gli aspiranti che abbiano raggiunto la votazione minima complessiva di punti 70.

Le graduatorie generali di merito e quelle dei vincitori dei concorsi saranno approvate con decreti ministeriali, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Saranno dichiarati vincitori i primi graduati in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto restino scoperti, per rinuncia o decadenza dei vincitori, si procederà alla nomina di altri candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le graduatorie generali di merito e quelle dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti che siano stati compresi nelle graduatorie di merito e che intendano far valere titoli di preferenza, a parità di merito, in quanto appartengano ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno del ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli redatti in conformità con le vigenti leggi fiscali.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 12.

I concorrenti collocati utilmente nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori o che subentreranno nella nomina ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti dalla nomina stessa, dovranno presentare o fare pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di trenta giorni, dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) diploma di laurea in originale ovvero copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali;

b) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciata dagli uffici competenti a norma delle vigenti leggi sul bollo.

La copia dello stato di servizio dovrà essere rilasciata in data non anteriore ad un mese da quella della lettera di invito alla presentazione del documento;

c) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, effettuati presso un istituto od un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio

alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi del citato art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Il certificato medico e la dichiarazione dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito di cui al primo comma del presente articolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 novembre 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1975
Registro n. 7 Istruzione, foglio n. 358

(2066)

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della commissione giudicatrice del concorso, per soli titoli, a una cattedra di scenografia nelle accademie di belle arti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 28-29 dell'11-18 luglio 1974 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stata pubblicata la relazione finale della commissione giudicatrice e i risultati del concorso, per soli titoli, a una cattedra di scenografia nelle accademie di belle arti, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1967.

(2067)

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, al posto di assistente di ruolo alla cattedra di scenografia nell'Accademia di belle arti di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 26-27 del 27 giugno-4 luglio del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stata pubblicata la relazione finale della commissione giudicatrice e i risultati del concorso, per titoli ed esami, al posto di assistente di ruolo alla cattedra di scenografia nell'Accademia di belle arti di Napoli, indetto con decreto ministeriale, 3 maggio 1971.

(2068)

Avviso relativo alla pubblicazione delle relazioni delle commissioni giudicatrici di alcuni concorsi riservati, per soli titoli, a cattedre e a posti di insegnante d'arte applicata negli istituti statali d'arte e a cattedre nei conservatori di musica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 28-29 dell'11-18 luglio 1974 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione sono state pubblicate le relazioni finali delle commissioni giudicatrici e i risultati dei seguenti concorsi riservati, per soli titoli, a cattedre e a posti di insegnante d'arte applicata negli istituti statali d'arte e a cattedre nei conservatori di musica ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 359:

fusione e smalti;
lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia;
disegno dal vero con la direzione dei laboratori della sezione dell'arte del tessile e l'insegnamento del relativo disegno professionale;
incastonatura;
lavorazione artistica del legno e per il restauro del mobile antico .
violoncello;
letteratura poetica e drammatica;
tromba e trombone;
musica d'insieme per strumenti a fiato.

(2069)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1975, n. **1.**

Provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 10 *gennaio* 1975)

(1562)

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1975, n. **2.**

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 5 agosto 1974, n. 46 - Provvedimenti per lo sviluppo delle cave di marmo, di travertino, di onice e di alabastro in Toscana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 17 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 8 della legge regionale 5 agosto 1974, n. 46, è sostituito con il seguente:

La spesa globale per la concessione di contributi per la costruzione di opere infrastrutturali di cui all'art. 2 non può essere inferiore al 60 % dello stanziamento iscritto nel capitolo 31200, semprechè le domande presentate consentano la completa utilizzazione della percentuale riservata.

L'ammontare complessivo dei contributi in conto interesse non può essere inferiore al 20 % dell'intero stanziamento, semprechè le domande presentate consentano la completa utilizzazione della percentuale riservata.

Art. 2.

L'art. 9 della legge regionale 5 agosto 1974, n. 46, è sostituito con il seguente:

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 638 milioni, si fa fronte, per l'anno 1974, con i fondi stanziati al cap. 31200: « Contributi per lo sviluppo delle cave di marmo, di travertino, di onice e di alabastro » che si istituisce con la variazione di bilancio di cui all'articolo seguente.

La spesa relativa agli anni successivi nell'importo previsto al comma precedente, sarà prevista negli appositi capitoli dei bilanci dei relativi esercizi.

Le somme stanziate ai sensi della presente legge ed eventualmente non impegnate nell'esercizio di riferimento, possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al seconda comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 11 gennaio 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 2 dicembre 1974 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 5 gennaio 1975.

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1975, n. 3.

Modifiche alla legge regionale 5 giugno 1974, n. 31, recante norme per l'assistenza tecnica e gestionale nei settori dell'artigianato, del turismo e delle minori imprese.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 17 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La legge regionale 5 giugno 1974, n. 31, recante norme per l'assistenza tecnica e gestionale nei settori dell'artigianato, del turismo e delle minori imprese, è modificata come segue:

A) L'art. 14 è così sostituito:

Per il finanziamento del contributo di cui alla lettera *a*) dell'art. 3 della presente legge, la giunta regionale è autorizzata a contrarre con il Monte dei Paschi di Siena, tesoriere regionale, un mutuo di L. 2.500.000.000 da ammortizzarsi in 20 anni a decorrere dal 1° maggio 1974 o dalla data stabilita dal contratto di stipulazione, comunque successiva al 1° maggio 1974.

Il tasso effettivo per il mutuo di cui sopra non dovrà essere superiore al 7,25 % annuo (3,625 % semestrale). Nessuna variazione del tasso medesimo sarà ammessa durante l'intero periodo di ammortamento.

Gli oneri fiscali derivanti dalla contrazione del predetto mutuo e le spese necessarie per il suo perfezionamento faranno carico all'amministrazione regionale.

B) L'art. 17 è così sostituito:

Le spese necessarie per il perfezionamento del mutuo faranno carico al cap. 03800 « Spese per contrazione mutui, prestiti, obbligazioni e concessione di garanzie fidejussorie » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1974.

La spesa di L. 119.348.325, pari al 50 % della rata di ammortamento, sarà imputata, per l'anno 1974, per la quota interessi di L. 90.625.000 al cap. 25400 « Interessi passivi compresi nell'annualità di ammortamento dei mutui » e per la quota capitale di L. 28.723.325 al cap. 36400 « Quota capitale per estinzione mutui » del bilancio 1974, che vengono integrati con la variazione di cui all'articolo seguente.

Per l'anno 1994 le spese di cui al comma precedente faranno carico agli stanziamenti degli appositi capitoli del corrispondente bilancio di previsione.

La spesa annua di L. 238.696.650, pari alla rata di ammortamento, graverà sugli stanziamenti dei capitoli che verranno appositamente istituiti nella sezione delle spese correnti, per quanto riguarda gli interessi, ed al titolo III « Spese per rimborso di prestiti », per quanto riguarda le quote capitali, nei bilanci relativi agli anni dal 1975 al 1993.

La maggiore spesa relativa agli anni dal 1975 al 1993, sarà fronteggiata con la maggiore entrata del « fondo comune » di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le spese sopra richiamate sono dichiarate obbligatorie.

C) L'art. 18 è così sostituito:

Sono autorizzate le seguenti variazioni agli stati di previsione del bilancio regionale per l'anno finanziario 1974:

ENTRATA

In aumento:

Titolo V - ENTRATE PROVENIENTI DA ASSUNZIONE DI PRESTITI, DI ANTICIPAZIONI E DA OGNI ALTRA OPERAZIONE DI CREDITO

Cat. I. — Accensione di prestiti

Cap. 06900. — Contrazione di mutui . L. 2.500.000.000

SPESA

In diminuzione:

Titolo I - SPESE CORRENTI

Sezione V - Oneri non ripartibili

Rubrica 4ª - Fondo di riserva

Cap. 25800. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine (art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità dello Stato) . . . . L. 2.494.687

Rubrica 6ª - Fondo globale

Cap. 26000. — Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione . . . . L. 116.853.638

Totale in diminuzione . . . L. 119.348.325

In aumento:

Titolo I - SPESE CORRENTI

Sezione IV - Azione ed interventi in campo economico

Rubrica 16ª - Servizio interessi su mutui e debiti in ammortamento

Cap. 25400. — Interessi passivi compresi nell'annualità di ammortamento dei mutui . L. 90.625.000

Titolo III - SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI

Rubrica 1ª - Estinzione di prestiti

Cap. 36400. — Quota capitale per estinzione mutui . . . . L. 28.723.325

Totale in aumento . . . L. 119.348.325

Di nuova istituzione:

Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE

Sezione IV - Azione ed interventi in campo economico

Rubrica 16ª - Oneri non ripartibili

Cap. 36300. — Contributo per il funzionamento dell'Ente regionale toscano di assistenza tecnica e gestionale (E.R.T.A.G.) . . . . L. 2.500.000.000

Riepilogo

In diminuzione	L.	119.348.325
In aumento	»	119.348.325
Di nuova istituzione	»	2.500.000.000
Differenza . . .	L.	2.500.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione dell'art. 28 dello statuto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 11 gennaio 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 9 dicembre 1974 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 3 gennaio 1975.

(1563)

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1975, n. 4.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 16 *gennaio* 1975)

(1564)

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1975, n. 5.

Modifica alla legge regionale n. 23 del 27 maggio 1974 « Finanziamenti per il potenziamento ed il miglioramento del demanio e del patrimonio agricolo e forestale della regione Toscana ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 17 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 23 del 27 maggio 1974 « Finanziamenti per il potenziamento ed il miglioramento del demanio e del patrimonio agricolo e forestale della regione Toscana » è modificato come segue:

Il mutuo sarà costituito da due quote da somministrarsi dalle sezioni di cui all'art. 1, rispettivamente di L. 4.500.000.000 e L. 2.000.000.000 e verrà ammortizzato in 35 anni a decorrere dal 1° maggio 1974 o dalla data stabilita dal contratto di stipulazione, comunque successiva al 1° maggio 1974.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 16 gennaio 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 9 dicembre 1974 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 9 gennaio 1975.

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1975, n. 6.

Norme transitorie sulla ripartizione del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera e sul bilancio di previsione degli enti ospedalieri.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 17 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento assegnato alla Regione a norma dell'art. 17 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, costituisce il fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.

Il fondo è iscritto, a partire dall'esercizio finanziario 1975, negli stati di previsione del bilancio della Regione in due appositi capitoli delle contabilità speciali, uno per l'entrata e uno per la spesa.

Il capitolo relativo alla spesa è ripartito in articoli secondo i seguenti gruppi di spesa:

1) spesa per l'assistenza erogata dagli enti ospedalieri anche convenzionati con cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, nonchè dagli ospedali clinicizzati;

2) spesa per l'assistenza resa per convenzione dalle istituzioni sanitarie ai sensi dell'art. 18, primo comma, decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386; spesa per l'assistenza ospedaliera erogata in forma indiretta dalla Regione ai sensi dell'art. 12, secondo e terzo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386; spesa per l'assistenza ospedaliera resa all'estero, secondo i vigenti ordinamenti degli enti mutualistici, nei confronti degli aventi diritto che si trovino fuori del territorio nazionale per ragioni di lavoro e per rimborsi alle casse marittime per l'assistenza ospedaliera all'estero a norma dell'art. 12, quinto e settimo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386;

3) spesa per la gestione dello stanziamento di cui al primo comma, ivi compresa la spesa per il personale di cui all'art. 19 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, nonchè la spesa per il decentramento di funzioni relative alla predetta legge;

4) spesa d'investimento relativa agli enti di cui al punto 1) ed altri oneri comunque afferenti il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, nonchè spese impreviste riguardanti i precedenti gruppi di spesa.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, delibera annualmente l'entità e le eventuali successive variazioni dei predetti gruppi di spesa.

Art. 2.

Lo stanziamento concernente il gruppo di spesa di cui all'art. 1, è ripartito tra gli enti ivi indicati secondo i seguenti criteri:

a) stipendi, assegni, indennità, compensi ed oneri diversi per il personale, nonchè oneri riflessi.

La Regione corrisponde una somma pari alla spesa per il personale in servizio al 31 dicembre di ogni anno maggiorata degli incrementi automatici spettanti al personale nell'arco del nuovo esercizio, degli oneri conseguenti all'applicazione di contratti collettivi di lavoro, degli oneri relativi a mutamenti di qualifica del personale formalmente riconosciuti e degli oneri per nuove assunzioni preventivamente autorizzate dalla Regione.

La Regione corrisponde altresì, con i criteri di cui sopra in quanto applicabili, una somma pari agli oneri a carico degli enti per il personale in quiescenza;

b) compensi per consulenze mediche a regime forfettario; spese per gli organi dell'ente; canoni reali di locazione.

La Regione corrisponde una somma pari alla spesa sostenuta annualmente dagli enti ospedalieri;

c) rate di ammortamento mutui e prestiti pluriennali; canoni di locazioni finanziarie mobiliari e immobiliari.

La Regione corrisponde una somma annua pari alle rate di mutui e prestiti e ai canoni dipendenti da contratti stipulati al 31 dicembre 1974.

Per gli impegni assunti ma non perfezionati entro la stessa data gli enti ospedalieri, qualora intendano portare a compimento l'operazione, debbono chiedere alla giunta regionale la relativa autorizzazione;

d) medicinali e gas terapeutici, materiali di laboratorio, materiale radiologico, materiale di medicazione e vario, esami e terapie affidati ad esterni.

La Regione corrisponde:

1) una somma pari al 4% dell'introito lordo annuo per prestazioni ambulatoriali e di pronto soccorso;

2) una somma, per le giornate complessive di degenza, determinata in rapporto al costo effettivo per giornata di degenza desunto dal consuntivo dell'esercizio precedente;

e) vitto.

La Regione corrisponde, per le giornate complessive di degenza, una somma determinata in rapporto al costo effettivo per giornata di degenza desunto dal consuntivo dell'esercizio precedente;

f) manutenzione dei beni immobili, manutenzione e rinnovo di minute, attrezzature sanitarie, economali e tecniche.

La Regione corrisponde una somma non superiore al 2,5% della previsione di spesa complessiva annua di parte corrente, escluso il fondo di riserva;

g) altre voci di spesa.

La Regione corrisponde una somma pari alla spesa ragguagliata al 31 dicembre di ogni anno e rivalutata di un coefficiente non superiore al presunto incremento dei prezzi;

h) fondo di riserva.

La regione corrisponde una somma non superiore allo 0,5% della previsione di spesa complessiva annua di parte corrente.

Per l'anno 1975, su proposta della giunta, da presentarsi entro e non oltre il 30 maggio, il consiglio regionale delibera indici di costi ottimali per le voci indicate ai paragrafi *d*) ed *e*) al fine di conseguire una razionalizzazione della spesa ospedaliera, tenendo conto delle indicazioni fornite dalle iniziative previste agli articoli 8 e 9. Tale determinazione comporterà obbligatoriamente da parte degli enti ospedalieri l'adozione di provvedimenti atti ad effettuare le opportune variazioni di bilancio.

Per gli anni successivi tale provvedimento dovrà essere proposto dalla giunta entro e non oltre il 30 settembre precedente l'esercizio cui si riferisce.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, determina annualmente i coefficienti di variazione degli indici dei prezzi.

Resta escluso il finanziamento della spesa degli enti ospedalieri dipendente da impegni assunti prima del 31 dicembre 1974 o comunque riferentesi a periodi precedenti l'anno 1975, salvo le quote di spesa dipendenti da impegni pluriennali.

Dal 1° gennaio 1975 gli impegni pluriennali di spesa possono essere assunti solo previa autorizzazione della giunta regionale.

Art. 3.

Il bilancio di previsione degli enti ospedalieri, redatto in conformità dei criteri di finanziamento di cui alla presente legge e della determinazione di cui al secondo e terzo comma dell'articolo precedente, è deliberato entro il 30 novembre dell'anno che precede l'esercizio e trasmesso all'organo regionale di controllo per gli effetti dell'art. 16 della legge 19 febbraio 1968, n. 132.

Il bilancio di previsione è altresì inviato alla giunta regionale munito del parere espresso dal consiglio comunale o dal consorzio socio-sanitario ove l'ente ospedaliero ha sede.

In attesa della normativa regionale sull'amministrazione e contabilità degli enti ospedalieri, la materia rimane disciplinata dalle norme del regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99, in quanto applicabili.

Il bilancio di previsione degli enti ospedalieri è compilato in conformità del modello allegato nonché dei prospetti dimostrativi delle poste di spesa e degli altri dati occorrenti per una prima individuazione e valutazione di centri di costo, redatti secondo le indicazioni fornite dalla giunta regionale previa informazione della competente commissione consiliare.

Art. 4.

In relazione al flusso del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera la giunta regionale corrisponde acconti periodici sui finanziamenti previsti dall'art. 2 in base ad un bilancio previsionale di cassa predisposto trimestralmente dagli enti ospedalieri.

Il bilancio previsionale di cassa è trasmesso alla giunta entro il giorno 15 del mese precedente l'inizio di ogni trimestre.

I relativi acconti sono concessi per la quota parte afferente la competenza dell'esercizio finanziario in corso.

La determinazione finale del finanziamento spettante a ciascun ente ospedaliero è effettuata a chiusura dell'esercizio dalla giunta regionale sulla base dei criteri di riparto e degli indici di spesa, in rapporto all'attività svolta dall'ente, tenuto conto altresì delle somme corrisposte direttamente dai soggetti che si avvalgono delle prestazioni dell'ente.

Per effetto di tale determinazione gli enti ospedalieri apportano ai rispettivi bilanci le necessarie modificazioni.

Gli enti ospedalieri che nel corso dell'esercizio registrino per cause impreviste maggiori spese di gestione, comunque non finanziabili, possono presentare alla Regione documentata richiesta di finanziamenti integrativi.

Il consiglio regionale adotta gli opportuni provvedimenti.

Art. 5.

Le eventuali minori spese conseguenti a compressione dei costi di gestione e le altre disponibilità degli enti ospedalieri sono destinate, in misura non inferiore al 50% ad integrazione degli stanziamenti per interventi cui consegua un miglioramento del grado di efficienza dei servizi, compresi gli interventi manutentivi di carattere ospedaliero, con esclusione della spesa per il personale.

Art. 6.

La somma di cui all'art. 1, punto 4), eccezion fatta per le spese impreviste, è ripartita separatamente fra gli enti ospedalieri in quote comprendenti:

a) spese per interventi cui consegue una compressione dei costi di gestione e/o un miglioramento o ripristino del grado di efficienza dei servizi, per ammodernamento, acquisti di attrezzature sanitarie e tecnico-economali e di automezzi;

b) spese per la didattica medica e non medica, per l'educazione sanitaria e per la ricerca scientifica;

c) spese per l'istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi autorizzate nei modi di legge;

d) spese per l'informatica e per l'introduzione e lo sviluppo di sistemi automatizzati;

e) spese per attività di cui al penultimo comma dell'art. 2 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Il consiglio regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva la disciplina relativa al finanziamento delle spese di cui al comma precedente.

In attesa di tale disciplina sono finanziate per l'esercizio 1975 le spese necessarie all'espletamento dei programmi di formazione e qualificazione professionale in atto, purchè debitamente autorizzati dalla Regione, nonchè le spese di cui al punto *e*) nell'importo previsto per l'esercizio precedente.

Art. 7.

Ai fini del controllo sull'andamento della gestione gli enti ospedalieri sono tenuti ad inviare alla giunta regionale periodicamente un rendiconto dell'attività e delle spese sostenute, redatto secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla giunta.

Il rendiconto deve essere corredato del parere del collegio dei revisori.

Art. 8.

Il consiglio regionale su proposta della giunta, da presentarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, approva una tabella contenente medie teoriche della degenza media ottimale per le varie attività ospedaliere.

Gli enti ospedalieri segnalano nei modi e nei tempi indicati dalla giunta regionale, le differenze accertate rispetto alle medie teoriche di cui al precedente comma.

La giunta regionale interviene nei confronti degli enti ospedalieri le cui degenze effettive superino tali valori ottimali al fine di accertarne ed eliminarne le eventuali cause. A questo scopo la giunta può istituire, sentito il consiglio regionale, una commissione tecnica consultiva, presieduta dal presidente della giunta o da un componente della giunta stessa all'uopo delegato, con il compito di esprimere pareri in ordine alle migliori condizioni di efficienza dell'intervento ospedaliero.

Delle iniziative adottate la giunta informa la competente commissione consiliare.

Art. 9.

La giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con università ed altri organismi di ricerca per la costituzione di un osservatorio farmacologico avente il compito di fornire periodiche indicazioni cliniche sull'uso dei farmaci e di formulare proposte di orientamento atte a realizzarne un uso razionale negli enti ospedalieri della Toscana.

Art. 10.

Il collegio dei revisori degli enti ospedalieri è composto da un rappresentante del Ministero del tesoro e da due rappresentanti effettivi e due supplenti nominati dal consiglio regionale.

Il collegio elegge nel proprio seno il presidente.

I componenti del collegio durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Il collegio esercita la vigilanza sulla gestione del bilancio e del patrimonio dell'ente e sulla regolarità degli atti amministrativi. Vigila altresì il rispetto degli indirizzi e sulla realizzazione degli obiettivi posti dalla Regione all'ente ospedaliero ed esercita ogni altra attività eventualmente attribuita al medesimo con legge regionale.

Il collegio trasmette copie dei verbali delle proprie riunioni e fornisce, a richiesta, informazioni al presidente dell'ente ospedaliero e alla giunta regionale.

Art. 11.

Le norme della presente legge si applicano anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, classificate infermerie, ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, che svolgono attività di assistenza ospedaliera.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 16 gennaio 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 30 dicembre 1974 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 14 gennaio 1975.

(*Omissis*).

(1565)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750690)